



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DECRETO

N. 1 DEL 12/10/2023

DECRETO DI ACQUISIZIONE, EX. ART. 42-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327, A FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER L'ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'AREA DENOMINATA PIAZZETTA DELLE ERBE PER PUBBLICA UTILITÀ.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

Premesso che :

- l'area costituente la corte esterna del fabbricato sito in Via Bastioni ed allora identificata al F. 3 mapp. 360 del Comune di Cattolica, denominata "piazzetta delle erbe", è stata concessa in locazione al Comune di Cattolica già a far data dal 13/04/1966 per il suo utilizzo quale mercato ambulante ortofrutticolo;
- con decreto del 31/3/1967 e successivi, l'area in oggetto veniva riconosciuta di notevole interesse storico archeologico ed è stato su di essa apposto il vincolo di tutela specifico in base alla legge 1089 del 1939, ora D.lgs. 42/2004;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/1979 l'area veniva dichiarata di pubblica utilità e ne veniva disposta l'occupazione attuata in data 22/05/1979;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 16/04/1981 veniva disposto l'esproprio dell'area *de quo* per eseguire contestualmente opere di sistemazione superficiale della stessa;
- la società proprietaria dell'area, Società Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.s. oggi in liquidazione, successivamente all'avvio della procedura espropriativa impugnava il provvedimento ablativo e, dopo una sentenza sfavorevole del giudice amministrativo di primo grado (TAR), all'esito del giudizio di appello il Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV del 18/03/1999, n. 302 veniva accolto il ricorso della società proprietaria

e veniva annullata la predetta delibera del Consiglio Comunale n. 167/81 che disponeva l'esproprio;

- con due successive transazioni stipulate tra la società espropriata ed il Comune di Cattolica, rispettivamente del 31/3/2007 e del 7/8/2009 la società stessa rinunciava agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 302/1999, ossia al recupero della proprietà del terreno e alla pretesa risarcitoria, mentre il Comune si impegnavano a trasferire il diritto di proprietà nel sottosuolo con contestuale autorizzazione a realizzare un garage interrato (nei limiti stabiliti dal Piano di Recupero approvato nel 2002) e a costituire un diritto di superficie per 90 anni su area da destinare a parcheggi a raso. Restavano a carico del Comune i costi per la realizzazione del solaio del piano terra in grado di sopportare un carico di 300 Kg/mq e la sua impermeabilizzazione oltre alla sistemazione dell'arredo di superficie;

- l'accordo di cui sopra era subordinato alla possibilità oggettiva di effettuare la costruzione del garage interrato, in assenza di ritrovamenti di reperti archeologici, previo sondaggio effettuato a mezzo di scavo, nonché alla demolizione di un muro a confine e la cessione di una porzione di terreno da parte di soggetto terzo ovvero della soc. Pritelli s.r.l.;

- con i medesimi accordi il Comune di Cattolica aveva garantito l'impegno della società "Pritelli s.r.l." di procedere all'esecuzione dello scavo di un metro e mezzo sull'intero terreno oggetto dell'esproprio annullato, di cedere una porzione della propria area onde consentire la realizzazione del garage interrato, di costituire una servitù di passaggio nel proprio garage interrato per poter raggiungere dalla pubblica via quello di futura costruzione e di realizzare l'arredo urbano;

- data l'inerzia della Soc. Pritelli s.r.l., le condizioni contenute nell'accordo transattivo sopra riportato non trovavano attuazione e, conseguentemente, la Società Immobile Piazza Mercato S.a.s con propria nota del 18 maggio 2011 dichiarava la risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo e richiedeva al Comune di Cattolica la restituzione dell'area ed il pagamento dell'indennità di occupazione *sine titulo*;

- in difetto di restituzione volontaria dell'area la Società Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.s. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marcolini proponeva ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna - R.G. n. 593/2016 - contro il Comune di Cattolica, instando per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo, con condanna alla immediata restituzione dell'area di sua proprietà adiacente Piazza Mercato e al risarcimento del danno per il periodo di occupazione *sine titulo*, e ciò a ristoro della propria impossibilità di potere utilizzare il bene *de quo*

- con sentenza N.00880/2021 REG.PROV.COLL. N.00593/2016 REG.RIC. pubblicato in data 26 ottobre 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna, si pronunciava accogliendo le pretese avanzate dalla società ricorrente sopra richiamata e precisamente:

- accertava lo scioglimento degli accordi transattivi sottoscritti tra le parti il 31 marzo 2007 e il 7 agosto 2009;
- condannava il Comune di Cattolica a restituire il bene illegittimamente detenuto e a risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis del DPR n. 327/2001, salve le ipotesi di acquisto legittimo del bene

stesso (*acquisizione sanante*);

- nello specifico la sentenza sopra richiamata disponeva taluni adempimenti in capo al Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Cattolica al fine di:
 - valutare se restituire l'area alla ricorrente, ovvero acquisirla, previa assunzione degli atti di competenza degli organi collegiali dell'Ente e svolgere le coerenti operazioni materiali (*in caso di restituzione*) ovvero emanare il provvedimento di acquisizione, da notificare tempestivamente alla proprietaria e da trascrivere presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura dell'amministrazione precedente, con comunicazione alla Corte dei Conti;
 - formulare una proposta di liquidazione del danno da illegittima occupazione nel rispetto dei parametri enunciati e con conseguente pagamento della somma da eseguire nei successivi 60 giorni.
- con ricorso notificato in data 7 dicembre 2021, il Comune di Cattolica, rappresentato dall'Avv. Silvio Campana, interponeva appello (RG 10544/2021) avverso la sentenza emessa dal TAR dell'Emilia-Romagna, all'esito del quale il Consiglio di Stato adito, con propria sentenza numero 5557/2022, respingeva il gravame;

Considerato che:

- con la nota prot. 47356 del 6 dicembre 2021 l'Ing. Roberto Maria Brioli, incaricato dal Comune di Cattolica (*determina 939 del 29 novembre 2021*) depositava una prima stima per la determinazione del valore di mercato riferito alla data del 22 maggio 1979 dell'area denominata piazzetta delle Erbe e per la quantificazione di un importo congruo per la formulazione di una proposta di liquidazione del danno da occupazione illegittima, nel rispetto dei parametri indicati nella citata sentenza del TAR;
- con la nota prot. 25649/2022 del 6 luglio 2022, successivamente integrata con altra perizia risultante dalla nota prot. 7208 del 20 febbraio 2023, l'Avv. Franco Marcolini, nell'interesse della società "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. sas in liquidazione" trasmetteva la perizia estimativa del danno da occupazione senza titolo e del valore dell'area redatta dal consulente di parte Ing. Ermete Dal Prato;
- con la nota prot. 12163 del 24 marzo 2023 l'Ing. Roberto Maria Brioli, nuovamente incaricato dal Comune di Cattolica (*determina 193 del 14 marzo 2023*) depositava una nuova stima contenente le osservazioni e le controdeduzioni alla perizia redatta dall'Ing. Ermete Dal Prato relativamente alla valutazione immobiliare dell'area Piazzetta delle Erbe, nonché all'indennizzo del danno da illegittima occupazione;
- la rivisitazione peritale richiesta all'Ing. Roberto Maria Brioli era scaturita sia dalla necessità di controdedurre e/o accogliere parzialmente le argomentazioni estimative poste in essere dall'Ing. Ermete Dal Prato, nonché per tenere in considerazione la superficie reale dell'area interessata, così come risultante dal frazionamento nel frattempo perfezionato a cura del Geom. Alessandro Alesiani, da cui è scaturita la nuova identificazione catastale e precisamente al C.T. Fg. 3 p.lla 4784 – sup. 889 mq (v. tipo mappale n. 5385);
- la valutazione di cui sopra si è sviluppata sulla base di quanto disposto dal TAR nella sent n. N.00880/2021 REG.PROV.COLL. N.00593/2016 REG.RIC. e

specificamente : “La base di valore sarà il valore di mercato, come definito dagli standard internazionali di valutazione, e cioè “l’ammontare stimato a cui un’attività o una passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione [la data di riferimento indicata dal committente] da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni. In alternativa e se sarà necessario potrà essere utilizzata come base di valore il valore equo (fair value o equitable value) e cioè il prezzo stimato per il trasferimento di un’attività o una passività tra parti ben informate e interessate all’operazione, che rispecchi adeguatamente i rispettivi interessi. Se richiesto espressamente, potrà essere infine determinato il valore speciale e cioè un ammontare che rispecchia particolari caratteristiche di un bene che costituiscono un valore solo per un acquirente speciale.”;

- dalla seconda stima dell’Ing. Roberto Maria Brioli emerge una valutazione in aumento rispetto a quella depositata con la nota prot. 47356 del 6 dicembre 2021. Detto incremento che scaturisce in primo luogo dalle operazioni comparative rispetto alla stima di Villa Fulgida (che la sentenza definisce quale “utile base di comparazione”) con le dovute operazioni di “adjustment”, per riequilibrare le differenze intrinseche ed estrinseche tra i due immobili, in secondo luogo, recepisce, seppur parzialmente le osservazioni contenute nella valutazione di controparte.

Da ultimo, il maggior valore è riconducibile alla esatta superficie reale dedotta dal frazionamento nel frattempo perfezionatosi.

- nella stima di cui sopra, depositata con la nota prot. 12163 del 24 marzo 2023 l’Ing. Brioli quantifica in complessivi **€ 1.050.000,00** la somma totale dovuta dal Comune di Cattolica alla Ditta Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. s.a.s. in liquidazione, scaturente dalle seguenti somme:
- * VALORE DI ESPROPRIO DELL’AREA: € 373.500,00 cui va aggiunto il 10% per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, forfettariamente previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, per un totale complessivo di € 410.850,00, arrotondati ad **€ 410.000,00 tot.;**
- *QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, EX ART: 42 bis T.U.E., RIVALUTATO AL 31/12/2023: **€ 617.000,00** oltre interessi di **€ 23.000,00;**

Visto il certificato di destinazione urbanistica, da cui risulta l’inedificabilità dell’area in oggetto;

Rilevato che:

- Ai sensi dell’art. 42/bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2000 e s.m.i. (Testo Unico espropri) è possibile provvedere ad un decreto espropriativo sanante alle seguenti condizioni:

“1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.

- che l’area di che trattasi, secondo quanto decretato dal TAR Emilia-Romagna e dal Consiglio di Stato, è ad oggi occupata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità;

- che il richiamato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 “T.U. Espropri” – introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito e modificato dalla Legge 15.7.2011 n. 111 -, consente l’acquisizione di un bene immobile da parte di

un'autorità che lo utilizza per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità;

– che l'area e le opere in essa realizzate da parte del Comune di Cattolica, nel suo complesso, rivestono tuttora, un preminente interesse pubblico, attuale ed eccezionale in quanto la piazzetta è collocata in prospicienza di un'area di interesse archeologico che, in tal modo, la rende facilmente fruibile da parte di cittadini e turisti, costituisce inoltre uno snodo strategico di collegamento pedonale tra via dei Bastioni, Via XXIV maggio e piazza Roosevelt, ed infine può essere utilizzata come area a parcheggio pubblico a rotazione in prossimità del centro storico ove è fortemente necessario potenziare il numero degli stalli; tali ragioni rendono indispensabile ricorrere all'acquisizione dell'area denominata "Piazzetta delle Erbe", ai sensi del sopra citato art. 42 bis, in assenza di una valida possibile soluzione alternativa ;

– che a seguito di trattativa, cristallizzatasi in un Accordo Bonario, sottoscritto in data 28/7/2023 le parti, sulla base delle operazioni peritali condotte dall'Ing. Roberto Maria Brioli, hanno concordemente quantificato in complessivi € 1.045.000,00 l'ammontare definitivo dell'indennizzo, con le seguenti misure e modalità di pagamento:

*€ 1.000.000,00 in denaro, che il Comune di Cattolica si è impegnato a versare in favore della Ditta Immobiliare e Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. s.a.s. in liquidazione;

*€ 45.000,00 in forma equivalente, mediante affidamento in concessione per anni 50 , di tre posti auto (stalli), da collocarsi sull'area *de qua* in prospicienza della galleria dell'attiguo condominio;

Rilevato inoltre che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 31/7/2023 è stato autorizzato il Dirigente responsabile del Settore 5, Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici, Patrimonio e PM, alla adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Cattolica, dell'area identificata al C.T. fg. 3 p.lla 4784 – sup. 889 mq., compresa la comunicazione alla Corte dei Conti mediante invio di copia integrale del provvedimento, come previsto dal comma 7 della norma sopra indicata ed il frazionamento dell'area;

- con la medesima Deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato, altresì l'affidamento mediante concessione per anni 50 di n. 3 stalli, individuati dalle parti nell'area della piazzetta delle Erbe, quale pagamento di parte dell'indennizzo in forma equivalente e corrispondente ad un valore di € 45.000,00;

Preso atto che :

- il presente emanando Decreto di esproprio produrrà l'effetto traslativo del passaggio del diritto di proprietà, sottoposto alla condizione sospensiva della liquidazione e del pagamento dell'indennizzo per l'intero importo come sopra specificato e così come concordato tra le parti, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 61 co. 4 del D.lgs 42/2004;

- con Determina Dirigenziale n. 761 del 6/9/2023 è stato assunto l'impegno di spesa per la somma di € 1.000.000,00 di cui € 410.000,00 per indennità di espropriazione ed € 590.000,00 per il risarcimento del danno emergente da occupazione *sine titulo* ex art. 42 bis co. 3 D.lgs 327/2001 per il perfezionamento dell'acquisizione sanante;

- con la medesima Determina Dirigenziale è stata autorizzato l'affidamento in concessione per anni 50, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto di esproprio, di n. 3 stalli, alla società "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. sas in liquidazione" e per essa all'Avv. Franco Marcolini, creditore della medesima quale pagamento di parte dell'indennizzo in forma equivalente e corrispondente ad un valore di € 45.000,00;

RITENUTO, pertanto che nella valutazione degli interessi in conflitto, sia prevalente quello dell'Amministrazione Comunale ad acquisire formalmente la proprietà dell'area in questione, essendo la stessa da diversi anni destinata ad un utilizzo con rilevante finalità di interesse pubblico;

RITENUTO che l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venire meno la situazione di occupazione *sine titulo* dell'area in questione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che rappresenta il frutto di un'attività doverosa cui il soggetto pubblico è tenuto per legge, non potendo l'Amministrazione restare inerte in situazioni di occupazione *illegittima*, trattandosi per di più di illecito permanente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 42-bis, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. deve essere rinnovata la valutazione di attualità e la prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione;

Ritenuto pertanto di dover procedere attraverso l'adozione di un decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR e dal Consiglio di Stato;

VERIFICATA la proprietà in capo alla società "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno - C. sas in liquidazione"

VALUTATO, ai fini di cui sopra il rilevante interesse pubblico che l'area riveste per questa Amministrazione, così come in precedenza dettagliato e ACCERTATA, altresì, l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione della predetta area al patrimonio indisponibile dell'Ente rispetto ai contrapposti interessi privati;

ATTESO CHE non si ravvisano ragionevoli alternative di fatto, di diritto o di natura economica all'adozione del presente provvedimento di acquisizione sanante, che possano soddisfare il pubblico interesse;

- VISTA la D.D. n. 761 del 6/9/2023 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la somma di € 1.000.000,00 e con la quale è stato autorizzato l'affidamento in concessione per anni 50, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto di esproprio, di n. 3 stalli, alla società "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. sas in liquidazione" e per essa all'Avv. Franco Marcolini, quale creditore della medesima quale pagamento di parte dell'indennizzo in forma equivalente e corrispondente ad un valore di € 45.000,00;

- VISTO l'atto di liquidazione n 293 del 12/10/2023 con il quale il Comune ha disposto il pagamento dell'importo di € 1.000.000,00 a saldo parziale dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 08/06/2001 n. 327, in favore della ditta "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. sas in liquidazione", proprietaria della corte esterna del fabbricato sito in Via Bastioni ed identificata al F. 3 mapp. 4784 del Comune di Cattolica, denominata "piazetta delle erbe";

- VISTO il contratto di concessione dei 3 stalli, sottoscritto in data 12/10/2023 con l'Avv. Franco Marcolini, per le motivazioni sopra richiamate, a saldo totale dell'indennità determinata

ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, e subordinato, negli effetti, all'efficacia del presente atto;

- DATO ATTO CHE resta salva e impregiudicata la previsione di cui all'art. 61 co. 4 del D.lgs 42/2004;

- VISTO l'art. 6 bis della legge n. 241/1990, recante disposizioni in tema di conflitto di interessi, anche solo potenziale, introdotto dall'art. 1, comma 41 legge n. 190/2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento di acquisizione sanante;

Visto l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 31/07/2023;

Vista la D.D. n. 761 del 6/9/2023

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 21/1/2022, di conferimento dell'incarico al Dirigente del settore V;

Viste le Sentenze del TAR n. 00880/2021 REG.PROV.COLL. N. 00539/2016 REG.RIC. e Cds n. 557/2022;

ACCERTATA la regolarità della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, rilevato, considerato, ritenuto e visto, il sottoscritto Dirigente in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo VII – Art. 42-bis del citato Testo Unico,

DECRETA

1) di richiamare e approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) DI DISPORRE ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. , nei confronti della ditta “Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. s.a.s. in liquidazione” ed in favore del Comune di Cattolica, con sede in Cattolica (Rn) , Piazza Roosevelt n. 7 C.F. 00343840401, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l'acquisizione sanante al proprio patrimonio indisponibile della piena proprietà dell'area illegittimamente occupata, sita nel Comune di Cattolica, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune: - mq 889,00 di terreno identificato in catasto terreni Foglio 3, p.lla 4784 del Comune di Cattolica, già occupato.

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. Detta area, pertanto, è trasferita in proprietà in capo al Comune di Cattolica ad ogni effetto di Legge ai sensi del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

3) DI DARE ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante al proprietario del bene “Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.S., in liquidazione, è stabilito in **€ 1.045.000,00, liquidato con le seguenti misure e modalità di pagamento:**

***€ 1.000.000,00** in denaro, con atto di liquidazione n 293 del 12/10/2023 in favore della Ditta “Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. s.a.s. il liquidazione”;

*€ 45.000,00 mediante concessione, già sottoscritta in data 12/10/2023 e sottoposta nei suoi effetti alla condizione sospensiva dell'efficacia del presente decreto, per anni 50, di tre posti auto (stalli), muniti di dissuasori di sosta, da realizzare sull'area *de qua* in prospicenza della galleria dell'attiguo condominio alla società "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. s.a.s. in liquidazione" e per essa all'Avv. Franco Marcolini, quale creditore della medesima per il pagamento di parte dell'indennizzo in forma equivalente;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento di acquisizione sanante reca l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita occupazione dell'area ed è specificamente motivato e valutato il rilevante interesse pubblico che l'area riveste per questa Amministrazione ed accertata, quindi, l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione della predetta area al patrimonio indisponibile dell'Ente, rispetto ai contrapposti interessi privati;

5) DI DARE ATTO CHE con il pagamento delle somme come sopra specificate, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, il passaggio di proprietà del bene al patrimonio indisponibile dell'Ente si intende perfezionato, con conseguente estinzione di ogni altro diritto reale o personale gravante sul bene, salvi quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata;

6) DI DARE ATTO che l'efficacia del presente decreto di esproprio è comunque soggetto a quanto previsto dall'art. 61 comma 4 del D.lgs 42/2004;

7) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà notificato alla Soc. Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.S. per il tramite del proprio legale di fiducia Avv. Franco Marcolini del Foro di Rimini;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà notificato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 59 del D.lgs. 42/2004;

9) Il presente Decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini, a cura e spese del Comune di Cattolica pubblicato all'albo pretorio del Comune, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell'Ente espropriante;

10) Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente Decreto è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

11) Questo Ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

12) Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del sett. 5 – Dott. Baldino Gaddi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio,

DECRETO DIRIGENZIALE LETTO E SOTTOSCRITTO

BALDINO GADDI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)